

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ARCOTUR SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SALVO CH VIA GIACOMO
PUCCINI 70

Numero REA: CH - 103807

Codice fiscale: 01723780696

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2009 - Statuto completo	2
--	---

che, previa sottoscrizione della costituita e di me
Notaio, si allega al presente atto con la lettera
"A" per formarne parte integrante e sostanziale e
con espresso esonero per me Notaio dal darne lettura
da parte della costituita e dei presenti che
dichiarano di avere piena ed integrale conoscenza.-
--- Le spese del presente atto sono a carico della
società.-----
--- Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti dieci
(ore 18.10). -----

----- Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto
a parte macchina e parte con sistema elettronico da
persona di mia fiducia, è stato da me letto, ai
presenti ed alla costituita che lo approvano. L'atto
viene sottoscritto dalla signora Ciafardini Catia
Albina e da me Notaio e consta di:-----
undici pagine -----
e sei righe -----
di questi tre fogli. -----
Catia Albina Ciafardini
Manuela Carmina notaio sigillo

Allegato "A" all'atto n. 17435 di Rep.rio n. 12127 di Raccolta

----- STATUTO -----
----- TITOLO I -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE -----
--- ART. 1) - DENOMINAZIONE -----
--- E' costituita una Società Cooperativa denominata:-----

"COOPERATIVA SOCIALE ARCOTUR Società Cooperativa".
--- ART. 2) - SEDE -----
--- La Società ha sede in SAN SALVO (CH).-----
--- La Società Cooperativa potrà istituire sedi secondarie
e succursali.-----
--- ART. 3) - DURATA -----
--- La durata della Società è fissata sino al trentuno
dicembre duemilanovantaquattro (31/12/2094)
salvo proroga od anticipato scioglimento.-----
--- ART. 4) - DOMICILIO DEI SOCI -----
--- Il domicilio dei soci per i loro rapporti con
la Società è quello risultante dal Libro dei soci,
al tal fine eletto.-----
----- TITOLO II -----
----- SCOPI ED OGGETTO SOCIALE -----
--- ART. 5) - SCOPI -----
--- Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono
perseguire è l'interesse generale della comunità

alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento, anche con i terzi, di attività economiche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante la concreta partecipazione ad attività lavorative, occupando lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate accanto a lavoratori normodotati in proporzione al tipo di svantaggio di cui sono portatori ed alle modalità di organizzazione del lavoro, e di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

--- La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2514 C.C..-----

--- Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle Leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro.-----

--- ART. 6) - OGGETTO -----

--- La Società Cooperativa ha per oggetto l'attività:-----

- di collaborazione con Istituzioni Pubbliche nei progetti aventi ad oggetto la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale e dei beni culturali, partecipando ad iniziative volte ad una più estesa e corretta fruizione di questi, nonché lo sviluppo in proprio o per conto di Istituzioni Pubbliche o private o di privati, di iniziative di promozione turistica mediante la predisposizione e l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni, fiere nonché di altri servizi al turismo (guide turistiche, centri di informazione viaggi organizzati e simili);-----

- di gestione, in proprio o per conto di Istituzioni Pubbliche o private o di privati, di strutture per lo sport ed il tempo libero, dei connessi servizi di pulizia, manutenzione, guardianaggio e custodia e di ogni altra attività connessa al regolare funzionamento delle stesse, anche mediante l'utilizzo di mezzi propri o forniti dal committente, attraverso l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori (umani, materiali ed immateriali) con l'esclusione della mera prestazione di manodopera; -----

- di incentivazione della formazione professionale dei propri soci mediante lezioni, seminari, conferenze, apporti di maestranze specializzate e di qualsiasi altra iniziativa finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed all'elevazione della qualità delle prestazioni lavorative che i soci dovranno svolgere presso terzi.--

--- La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale,

così tra l'altro:-----
- compiere operazioni commerciali ed industriali,
finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari,
compresi l'acquisto, la vendita, la permuta e la
locazione/conduzione di beni mobili, anche registrati,
immobili e diritti immobiliari;-----
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con
Istituti di Credito, banche, Società e privati,
concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a
favore di terzi;-----
- assumere partecipazioni ed interessenze in società
ed imprese, specie se svolgono attività analoghe
ed accessorie all'attività sociale;-----
- costituire ed essere socia di società per azioni
ed a responsabilità limitata al fine del conseguimento
degli scopi sociali della Cooperativa;-----
- aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici
e consortili, diretti a consolidare e sviluppare
il movimento cooperativo ed agevolarne gli
scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----
- stimolare ed incentivare lo spirito di previdenza
e risparmio dei soci istituendo, all'uopo, una sezione
di attività, disciplinata da apposito regolamento
per la raccolta di prestiti, limitata ai soli
soci ed affettuata esclusivamente al fine del conseguimento
dell'oggetto sociale, nei limiti fissati
dal D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385 e dalla deliberazione
di attuazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994
pubblicata sulla G.U. dell'11 marzo 1994, con
esclusione delle attività previste dalla Legge 2
gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197;-----
- costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e
per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale
di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.
59. In tal caso vi potranno essere soci sovventori,
la cui presenza sarà disciplinata in conformità a
quanto stabilito nel predetto art. 4 della citata
Legge n. 59/92.-----
- assumere sulla base di trattative individuali e
personalizzate, finanziamenti dai soci con obbligo
di rimborso che si presumono infruttiferi, salva
diversa determinazione risultante da atto scritto,
e salvo comunque il rispetto delle norme sulla mutualità
prevalente e delle altre inderogabili norme
di Legge. Il rimborso dei finanziamenti ai soci incontra
i limiti previsti da inderogabili norme di
legge.-----
----- TITOLO III -----
----- SOCI -----
--- ART. 7) - SOCI -----
--- Il numero dei soci è illimitato e non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
--- Possono essere soci ordinari della Cooperativa,
compatibilmente con il loro status soggettivo, le
persone svantaggiate così come definite dalla Legge
8 novembre 1991 n. 381, tra cui, a titolo meramente

esemplificativo, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti in istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.-----

--- L'appartenenza alle suddette categorie dovrà risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità.-----

--- In caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee o in condizioni di trattamento riabilitativo, il venir meno di dette condizioni non incide sulla qualità di socio.-----

--- I soggetti svantaggiati dovranno costituire non meno del trenta (30) per cento dei soci della cooperativa.-----

--- Possono essere soci, altresì, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto (18) anni e che, per la loro effettiva capacità lavorativa o attitudine professionale, possano partecipare ai lavori dell'impresa ed attivamente collaborare al suo sviluppo ed al raggiungimento dello scopo sociale, nonchè gli Enti Pubblici e Privati e le persone giuridiche che, condividendo i principi ispiratori dello Statuto, intendano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

--- ART. 8) - SOCI VOLONTARI-----

--- Possono partecipare alla Cooperativa i soci volontari i quali dovranno prestare la loro opera gratuitamente, devono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci, ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Alle prestazioni lavorative rese dai soci volontari in favore della cooperativa non si applicano i contratti collettivi e la normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ad essi potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti da regolamento della cooperativa valevole per tutti i soci.-----

--- ART. 9) - SOCI SOVVENTORI -----

--- Qualora venga costituito il Fondo di cui all'art. 4 della citata Legge n. 59/92 potranno essere soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.-----

--- ART. 10) - AMMISSIONE -----

--- Chi intenda essere ammesso alla società quale socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:-----

a) - il cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;-----

b) - l'indicazione della sua qualifica professionale;-----

c) - l'ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge e, comunque, non inferiore ad Euro venticinquevirgolazerozero (Euro 25,00=);-----
d) - l'eventuale possesso dello status di persona svantaggiata;-----
e) - l'indicazione se si intende essere ammessi nella qualità di socio volontario;-----
f) - qualsiasi altra notizia utile richiesta dal Consiglio di Amministrazione.-----
--- Qualora l'istanza di ammissione riguardi un ente o persona giuridica, la relativa domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere:-----
a) - la denominazione, la sede, l'oggetto e il capitale sociale, il numero di iscrizione al Registro Società;-----
b) - l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica con giustificazione dei poteri rappresentativi;-----
c) - l'ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere.-----

--- Alla domanda dovranno essere allegare copia dello statuto e dell'autorizzazione.-----
--- Il socio sovventore dovrà, altresì, indicare il periodo minimo per cui intende vincolare il capitale versato alla Società; prima della scadenza di tale periodo non è ammesso il recesso.-----
--- Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata sul libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 11 del presente Statuto.
--- ART. 11) - VERSAMENTI -----
--- Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte con le modalità di cui al successivo articolo 19, un sovrapprezzo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo esercizio approvato.-----

--- I Soci sono inoltre obbligati:-----
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro, all'attività della cooperativa, secondo le necessità della stessa.-----
----- TITOLO IV -----
----- Recesso - Decadenza - Esclusione -----
--- ART. 12) - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO-----
--- La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.-----

--- ART. 13) - RECESSO -----
--- Oltre che nei casi previsti dalla legge può
recedere il Socio:-----
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;--
- che non si trovi più in grado di partecipare all'attività
della Cooperativa.-----
--- Può recedere, inoltre, il Socio che ne faccia
esplicita richiesta motivata ed in forma scritta al
Consiglio di Amministrazione.-----
--- ART. 14) - DECADENZA -----
--- Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la
decadenza nei confronti dei soci che abbiano i requisiti
di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia o nel caso di sopravvenuta inabilità a
partecipare all'attività della Cooperativa.-----
--- ART. 15) - ESCLUSIONE -----
--- L'esclusione del socio deve essere deliberata
dal Consiglio di Amministrazione e la relativa delibera
deve essere debitamente motivata.-----
--- L'esclusione deve essere attuata nei confronti
del socio che:-----
- sia inadempiente alle disposizioni del presente
Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali e
che siano tali da non consentire la prosecuzione,
nemmeno temporanea, del rapporto o che, nell'esecuzione
del proprio lavoro compia atti valutabili
quale grave inadempimento ex art. 1455 Codice Civile;-----
- svolga attività in concorrenza o contrarie agli
interessi sociali;-----
- arrechi, in qualunque modo, danni gravi alla
Cooperativa.-----
--- L'esclusione diventa operante entro trenta (30)
giorni dalla data della comunicazione al socio del
provvedimento di esclusione.-----
--- ART. 16) - MORTE DEL SOCIO -----
--- In caso di morte del socio, il diritto degli eredi
al rimborso delle quote effettivamente versate
matura, nella misura e con le modalità previste nel
successivo articolo 17), allo scadere dei centoottanta
(180) giorni successivi all'approvazione del
bilancio dell'esercizio nel corso del quale si verifica
la morte.-----
--- ART. 17) - RICORSO/RIMBORSO QUOTE -----
--- Le deliberazioni adottate in materia di recesso,
decadenza ed esclusione devono essere comunicate
ai soci destinatari mediante raccomandata AR. I
soci potranno ricorrere esclusivamente al Collegio
Arbitrale; tale ricorso dovrà essere proposto, a
pena di decadenza, entro dieci (10) giorni dal ricevimento
della deliberazione e non ha effetto sospensivo.-----

--- I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto
al rimborso delle quote di capitale effettivamente
versate. Il rimborso delle quote di capitale
potrà effettuarsi entro sei mesi dall'approvazione

del bilancio, salvo il diritto della Cooperativa di trattenere eventuali somme al fine di soddisfare i crediti da essa vantati nei confronti del socio.-----

--- I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, nonchè i liquidatori della persona giuridica socia, dovranno richiedere il rimborso della quota entro e non oltre un (1) anno dall'approvazione del bilancio.-----

--- Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un rappresentante comune per la riscossione.-----

--- Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute a riserva legale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

----- TITOLO V -----

----- Patrimonio sociale - Bilancio -----

--- ART. 18) - PATRIMONIO -----

--- Il patrimonio della Cooperativa è costituito:--

a) - dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:-----

1) - un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro venticinquevirgolazerozero

(Euro 25,00=), detenute dai soci;-----

2) - dalle azioni nominative trasferibili, detenute da eventuali soci sovventori, di valore nominale determinato nei limiti minimi e massimi consentiti dalle vigenti leggi;-----

b) - dalla riserva legale formata con l'utile netto annuale di gestione di cui all'art. 21, nonchè da eventuali somme di cui al precedente art. 17);----

c) - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;-----

d) - da qualunque liberalità finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.-----

--- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.-----

--- Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale ai sensi della lettera

c) dell'articolo 2514 C.C.-----

--- ART. 19) - VERSAMENTI -----

--- Le quote dei soci e le azioni nominative sottoscritte da eventuali soci sovventori potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:-----

- almeno il dieci (10) per cento all'atto dell'iscrizione;-----

- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.-----

--- ART. 20) - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI E DELLE AZIONI -----

--- Le quote sono sempre nominative e non possono

essere sottoposte a pegno, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.-----

--- Le azioni nominative detenute da eventuali soci sovventori sono liberamente trasferibili.-----

--- ART. 21) - ESERCIZIO SOCIALE ED UTILI -----

--- L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----

--- Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio.-----

--- Gli utili di gestione, risultanti dal bilancio, saranno destinati nel seguente ordine:-----

- non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma durante la vita della Società;-----

- alla distribuzione ai Soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentata di duevirgolacinque (2,5) punti ragguagliata al capitale effettivamente versato, ai sensi della lettera a) dell'articolo 2514 C.C.;-----

- un dividendo agli eventuali soci sovventori o ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, maggiorato di due punti rispetto a quello ripartito fra i soci cooperatori, ai sensi della lettera b) dell'articolo 2514 C.C.;-----

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio cui sono riferiti gli utili stessi;-----

- nella misura del tre per cento (3%), al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo cui la Cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;-----

- a ripartizione tra i soci ad integrazione delle retribuzioni, nel tassativo rispetto del 3° comma dell'articolo 11 D.P.R. n. 601/73 e dell'art. 7 del R.D. n. 278/11;-----

- a riserve straordinarie indivisibili, in conformità dell'art. 12 della Legge n. 904/77;-----

- a fini mutualistici dall'Assemblea, o dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2545 quater C.C.-----

----- TITOLO VI -----

----- Organi sociali -----

--- ART. 22) - ORGANI -----

--- Sono organi della società:-----
- l'Assemblea dei soci;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio
in forza di legge.-----
--- ART. 23) - ASSEMBLEE -----
--- Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e,
di regola, sono tenute, presso la sede sociale salvo
diversa determinazione dell'organo amministrativo
che può fissare un luogo diverso purché sito nel
territorio dello Stato.-----
--- La loro convocazione deve effettuarsi mediante
avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la
data della prima e seconda convocazione, che deve
essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la
prima, da affiggersi nel locale della sede sociale
almeno dieci (10) giorni prima.-----
--- Il Consiglio di Amministrazione potrà, in aggiunta
alle modalità obbligatorie stabilite al precedente
comma, utilizzare qualunque altra forma di
pubblicità volta a meglio diffondere tra i soci
l'avviso di convocazione dell'Assemblea.-----
--- L'Assemblea si reputa validamente costituita,
in mancanza delle predette formalità, quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto
di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci
effettivi.-----
--- ART. 24) - COMPETENZE E CONVOCAZIONI -----
--- L'Assemblea ordinaria:-----
- approva il bilancio;-----
- procede alla nomina delle cariche sociali, nonché
alla determinazione dei relativi compensi;-----
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- delibera sulle responsabilità di Amministratori e
Sindaci;-----
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione sociale riservati alla sua competenza
dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal
Consiglio di Amministrazione.-----
--- Essa è convocata almeno una volta all'anno entro
centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro centoottanta giorni
(180) qualora particolari esigenze lo richiedano.--
--- L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte
il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario
o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione
delle materie da trattare, dal Collegio
Sindacale o da almeno un quinto dei soci. Negli ultimi
due casi la convocazione deve avere luogo entro
venti giorni dalla richiesta.-----
--- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto,
sulla proroga e sullo scioglimento anticipato della
Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei
liquidatori.-----
--- ART. 25) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI --

--- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dello scioglimento, liquidazione, modifica dell'oggetto sociale, trasformazione e fusione per le quali occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.-----

--- ART. 26) - SISTEMI DI VOTAZIONE -----

--- Per le votazioni si procederà, normalmente col sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.-----

--- ART. 27) - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA ---

--- Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci, compresi i soci volontari ed i soci sovventori, che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni.-----

--- Ogni socio, anche se persona giuridica, ha un solo voto, quale che sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.-----

--- Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.-----

--- ART. 28) - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE -----

--- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

--- L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.-----

--- Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.-----

--- Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

--- ART. 29) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

--- Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i soci.

--- I soci sovventori, i rappresentanti delle persone giuridiche soci sovventori ed i soci volontari possono essere nominati amministratori; la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere, in ogni caso, composta da soci ordinari.-----

--- Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge il Presidente ed, eventualmente il Vice Presidente; può delegare parte delle proprie funzioni ad uno degli amministratori, purchè trattasi di materie delegabili a norma di legge.-----

--- Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----
--- Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare i compensi dovuti a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in favore della Cooperativa.-----
--- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, nonchè tutte le volte che ne facciano richiesta almeno due consiglieri.-----

--- La convocazione è fatta con ogni mezzo utile ad assicurare che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno il giorno prima della riunione.-----
--- Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----
--- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; la parità comporta la reiezione della proposta.-----
--- Le votazioni sono di norma palesi; sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.-----

--- Il Consigliere personalmente interessato nelle materie oggetto di discussione si deve astenere dal partecipare alle deliberazioni.-----
--- Il Consigliere che per più di tre sedute consecutive si assenti senza giustificato motivo decade dalla carica.-----
--- In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione può cooptare un nuovo consigliere tra i soci e tale nomina dovrà essere ratificata nella successiva Assemblea dei soci.-----
--- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono conferiti dal Consiglio stesso i poteri di ordinaria amministrazione che saranno indicati in apposita delibera. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio, potrà delegare i propri poteri, in tutto od in parte, al Vice Presidente o ad un Amministratore Delegato.-----
---- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.-----
--- In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o, in mancanza da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.-----
--- ART. 30) - COLLEGIO SINDACALE -----
--- Il Collegio Sindacale se nominato o se obbligatorio in forza di legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso in base alle tariffe professionali e designa, altresì, il Presidente.--
--- I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----
--- I sindaci sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere in possesso della iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.-----
--- Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.-----
--- Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. I sindaci devono anche:-----
a) - accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;-----
b) - accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;-----
c) - verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;-

d) - intervenire alle adunanze dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;-----
e) - convocare l'Assemblea qualora non vi provveda l'organo amministrativo.-----
--- I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.-----
--- Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.-----
--- Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.-----
--- Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritti dagli intervenuti.-----
--- Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----
----- TITOLO VII -----
----- ARBITRATO/DISPOSIZIONI FINALI -----
--- ART. 31) - CLAUSOLA ARBITRALE -----
--- Per la risoluzione di qualunque controversia (purché possibile oggetto di arbitrato) che dovesse sorgere tra i soci, i loro eredi e la Società, sulla interpretazione od esecuzione del presente atto, le parti sono obbligate a rivolgersi ad un Collegio composto da tre arbitri, tutti nominati da un soggetto estraneo alla società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta

fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi abbia provveduto nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----
--- Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.-----
--- La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.---
--- ART. 32) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----
--- In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.-----
--- Nel caso di scioglimento della società l'intero capitale sociale, ai sensi della lettera d) dell'articolo 2514 C.C., dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi maturati, sarà devoluto al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della citata Legge n. 59/92.-----
--- ART. 33) - REGOLAMENTI -----
--- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.-----
--- ART. 34) - RINVIO -----
--- Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni della citata Legge n. 381/91. -----
Catia Albina Ciafardini
Manuela Carmina notaio sigillo

Registrato a Vasto il 5 agosto 2009 serie 1T

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante MUI.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'Articolo 23 Decreto Legislativo n. 82 e si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Cupello, 5 agosto 2009